

VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI

Il giorno 7 Ottobre 2021 alle ore 21, presso i locali del Quartiere di Porta del Foro posta in Vicolo della Palestra 12, si sono riuniti i tesserati di "Chimera Burraco Aps" per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

- 1) **Trasformazione di "Chimera Burraco" in "Saracino Burraco"**
- 2) **Elezioni per il rinnovo delle cariche sociali a seguito delle dimissioni del vecchio Consiglio Direttivo**
- 3) **Varie ed eventuali**

Risultano presenti:

Bonciani Giuliano, Botarelli Francesco, Cusimano Santino (portatore della delega di Simona Zoccola), Ferrini Gilberto (portatore della delega di Laura Gironi), Fognani Giulietta (portatrice della delega di Bruna Agnelli), Forzoni Carla, Lazzeri Anna Maria, Mondani Cinzia (portatrice della delega di Zelinda Ceccarelli), Nocentini Silvia (portatrice della delega di Liana Ceccarelli), Norcini Franca, Pierli Nicla, Polli Liliana (portatrice della delega di Flora Lucilla Felici), Polverini Dante, Polverini Lucia, Rossi Alda, Vignali Maria Teresa,

Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente uscente di "Chimera Burraco" Sig. Gilberto Ferrini il quale, preso atto della regolarità della convocazione, dichiara validamente costituita l'Assemblea e propone che la Sig.a Cinzia Mondani sia chiamata a svolgere la funzione di Segretario. L'Assemblea, all'unanimità, accetta.

Il Presidente prende la parola in merito al primo punto dell'ordine del giorno.

Ricorda come nel Giugno scorso, visto che la situazione economica si faceva di anno in anno sempre meno florida, che avevamo bisogno di risorse e stimoli nuovi e infine che c'era rimasto un solo arbitro attivo, l'Assemblea aveva deciso di prendere opportuni contatti con "Casentino Burraco" e con l'"Accademia del Burraco". al fine di poter addivenire alla fusione dei tre circoli.

Tutti e tre hanno mostrato subito la volontà di farla.

Così, trovata all'interno del Quartiere di Porta del Foro una sede molto dignitosa e di giusto impatto economico, abbiamo iniziato a mettere le basi per creare il nuovo Circolo che abbiamo deciso di denominare "Saracino Burraco" anche per richiamare l'ambiente che ci ospita.

A quel punto, abbiamo cominciato il disbrigo delle pratiche che riguardano la costituzione del Circolo sia a livello Fitab che a livello di Agenzia delle Entrate e che sono in fase di completamento.

Il Presidente si augura infine che tutti i tesserati mostrino senso di appartenenza al nuovo Circolo dandogli il sostegno dovuto e il contributo personale che può essere anche soltanto quello di giocare in serenità e in amicizia, con la voglia di divertirsi e di stare bene insieme.

La socia Alda Rossi, dichiara di essere stata inizialmente scettica su questa operazione e che invece ha dovuto ricredersi valutando ora i non pochi aspetti positivi che essa prevede.

Dopo breve discussione, il Presidente chiede all'Assemblea di ratificare la trasformazione di "Chimera Burraco Aps" "Saracino Burraco Aps"..

L'Assemblea all'unanimità approva.

Dopo aver illustrato lo Statuto del Circolo, che ricalca esattamente quello di "Chimera Burraco", **il Presidente chiede di approvarlo.**

L'Assemblea all'unanimità lo approva.

Il secondo punto all'ordine del giorno prevede le elezioni del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Presidente visto che entro il termine previsto si era candidata a Presidente una sola persona e a membro del Consiglio Direttivo solo sei, dà lettura dell'art. 8 del Regolamento Elettorale che recita testualmente: "Ove il numero dei candidati di un Organo corrisponda al numero dei membri da eleggere, si procederà alla elezione diretta per acclamazione".

In conseguenza di ciò, **l'Assemblea elegge, per acclamazione, Gilberto Ferrini a Presidente del nuovo Circolo e i signori Giuliano Bonciani, Giulietta Fognani, Cinzia Mondani, Lucia Polverini e Maria Teresa Vignali a membri del Consiglio Direttivo.**

Tra le varie ed eventuali si discute sul Jolly (sarà previsto solo la domenica e negli altri giorni fungerà da jolly l'arbitro) e "Tavolo Zoppo" (a termini di regolamento, può toccare a chiunque)

Si delibera che dal mese di Novembre:

- anche per il torneo del Venerdì si pagheranno 8 €
- per ovviare al dislivello esistente tra giocatori più esperti e meno esperti, si adotterà, come consigliato dalla Fitab e come praticato in quasi tutti i circoli, il sistema di gioco con un movimento Mitchell e tre movimenti danesi.

Viene ricordato tra l'altro che in tempi brevi inizierà l'attività del Circolo presso la Sede di Soci, nei giorni di lunedì e mercoledì..

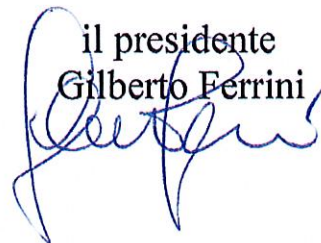
Il Presidente dichiara infine che chiederà alla Fitab l'organizzazione di un Torneo Regionale (presumibilmente in una data che va tra metà Gennaio e fine Febbraio) e del consueto Torneo Nazionale "Città di Arezzo" di fine Aprile, che faremo ovviamente da soli.

Non essendoci altro da deliberare o da discutere, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 22,30.

la segretaria
Cinzia Mondani



il presidente
Gilberto Ferrini



L'Associazione fa richiesta di esenzione dai bolli e dall'imposta di registrazione in base all'art. 82 comma 3 (per la registrazione) e comma 5 (per i bolli) del D.Lgs. 117/2017.

L'Associazione Italiana Cultura e Sport, iscritta al n° 38 del Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale, ha provveduto ad iscrivere la suddetta associazione nel Registro Nazionale delle APS.

Si allega decreto del Ministero del Lavoro attestante l'iscrizione dell'Associazione.

Arezzo, 7 Ottobre 2021

AGENZIA DELLE ENTRATE
Ufficio di AREZZO
Registrato il 29 OTT 2021
N. 2841 Vol. - Serie 3
Percetti Euro //



Statuto dell'Associazione di Promozione Sociale
“SARACINO BURRACO A.P.S.”
Ente del Terzo Settore

Titolo I - Costituzione e Finalità

Art. 1 Costituzione

È costituita con sede legale ad Arezzo (AR) in via Cimabue 23 (c/o Ferrini), un'Associazione di Promozione Sociale, Ente del Terzo Settore non commerciale e senza scopo di lucro, che assume la denominazione di “**SARACINO BURRACO APS**” (da ora in poi: l'Associazione).

Il cambio di sede all'interno dello stesso comune non comporta modifica statutaria.

L'Associazione aderisce all'Organizzazione Nazionale denominata Fitab, avente sede legale in Ferrara, Via Aldighieri 10, e all'Ente di Promozione Sportiva a cui la Fitab è affiliata.

Art. 2 Finalità

L'Associazione è un Ente del Terzo Settore che, in conformità con la legge 106/2016 e il Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117, e successive modificazioni, svolge, con finalità di utilità civica e sociale, in favore dei propri associati, dei loro familiari e di eventuali terzi, le attività di interesse generale di cui all'articolo 4 del presente statuto.

L'Associazione è apolitica, apartitica, aconfessionale e si uniforma a principi di democraticità e di uguaglianza riguardo ai diritti dei propri associati.

L'Associazione, in quanto non riconosciuta come persona giuridica, è regolata inoltre dagli art. 36 e seguenti del Codice Civile.

Art. 3 Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria dei Soci, come previsto dall'art. 24 del presente Statuto.

Titolo II - Attività esercitate

Art. 4 Attività di interesse generale

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita e organizza in via principale attività di interesse generale secondo quanto previsto dall'art. 5 del decreto legislativo 117/2017 (“Codice del Terzo Settore”) e successive modificazioni, con particolare riguardo a quanto indicato alle lettere i) k) e f).

Svolge attività di promozione sociale, culturale e ricreativa in genere, con particolare riguardo al gioco del burraco.

A tale scopo:

- promuove, diffonde, tutela e sviluppa il gioco del burraco con finalità sociali e ricreative favorendo la partecipazione attiva dei cittadini a momenti di ritrovo ed aggregazione;
- svolge attività didattica di avviamento al gioco del burraco e corsi di aggiornamento e perfezionamento;

- organizza eventi e manifestazioni di interesse comune a favore dei propri Soci ed anche dei tesserati della organizzazione nazionale di appartenenza;
- promuove momenti di aggregazione sociale tramite l'organizzazione di manifestazioni culturali e ricreative di vario genere.

Tali attività possono essere svolte tramite la gestione e/o la conduzione di impianti, strutture e locali, propri o di terzi, pubblici o privati, anche in collaborazione con soggetti terzi.

Art. 5 Altre attività

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione può esercitare e organizzare le seguenti attività, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente.

In particolare, può esercitare:

- la somministrazione di alimenti e bevande ai propri Soci e familiari conviventi e ai Soci dell'Associazione nazionale cui aderisce, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, alle condizioni previste dall'art. 85 del decreto legislativo 117/2017;
- attività commerciali marginali e strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statuari;
- ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi consentita, dalle disposizioni legislative vigenti, agli Enti senza fini di lucro.

Art. 6 Gestione delle attività organizzate

L'Associazione, per la realizzazione delle suddette attività e per la gestione sul territorio, a tutti i livelli, di progetti in materia di associazionismo sociale, può collaborare con altri enti del terzo settore e con enti senza fini di lucro nonché con soggetti pubblici e privati.

Per la gestione di tali attività privilegia gli apporti che si basano sulle prestazioni personali, spontanee, volontarie e gratuite, senza fini di lucro, neanche indiretti.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo dal beneficiario. Ai volontari possono essere soltanto rimborsate le spese sostenute, con i criteri di cui all'articolo 17 comma 4 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni.

Per la gestione delle attività organizzate l'Associazione può ricorrere inoltre a prestazioni di lavoro autonomo o di lavoro dipendente nel rispetto dei limiti previsti dalle norme vigenti.

Titolo III - Funzionamento

Art. 7 Esercizio Sociale, Bilancio d'Esercizio e Scritture Contabili

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio di ogni anno e si chiude il 31 dicembre.

Per ogni esercizio sociale è predisposto, in conformità alla normativa vigente, il bilancio di esercizio.

Esso deve essere approvato entro il giorno 30 del quarto mese successivo alla chiusura dell'esercizio sociale e depositato presso il registro unico del terzo settore entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Il bilancio di esercizio deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa vigente.

Art. 8 Bilancio Sociale

Il bilancio sociale deve essere redatto secondo quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa stessa.

Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso, devono essere affissi presso la sede sociale, e trasmessi a tutti i Soci aventi diritto al voto col mezzo ritenuto più idoneo alla diffusione compreso l'ausilio di comunicazioni con sistemi elettronici.

Il bilancio sociale deve essere depositato presso il registro unico del terzo settore entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Art. 9 Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dai beni mobili e immobili di proprietà;
- dalle eccedenze degli esercizi annuali;
- da donazioni, erogazioni, lasciti;
- da erogazioni liberali da parte di persone fisiche o enti pubblici e privati;
- da eventuale fondo di riserva;
- da altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Fa parte del Patrimonio, oltre a quello esistente, ogni suo futuro incremento.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività di interesse generale direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente.,

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità di cui all'articolo 24 del presente Statuto.

Art.10 Fonti di finanziamento

Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote annuali di tesseramento dei Soci;
- da quote associative suppletive e aggiuntive dei Soci in funzione di maggiori servizi richiesti all'Associazione e dalla stessa erogati;
- da entrate derivanti dall'organizzazione di manifestazioni ed eventi;
- dai proventi della gestione del patrimonio;
- dal ricavato della gestione delle attività di cui agli articoli 4, 5 e 6 del presente Statuto;
- da entrate derivanti da raccolte pubbliche di fondi e altre attività occasionali e saltuarie;
- dai contributi di Enti Pubblici e privati;
- da erogazioni liberali
- da eventuali attività commerciali marginali.

Le attività di raccolta fondi, i lasciti, le donazioni e i contributi di natura non corrispettiva, sono volte al finanziamento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 4 del presente Statuto, e sono effettuate in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente.

Art. 11 Libri sociali

L'Associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente.

Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di esaminare i libri sociali.

A tale scopo, possono accedere al luogo dove sono conservati, nei giorni e negli orari stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Possono inoltre avere copia delle deliberazioni adottate facendone richiesta al Presidente dell'Associazione, che provvederà a rilasciarla entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 12 Revisione legale dei Conti

Nei casi previsti dalla normativa vigente, l'Assemblea dei Soci deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro.

Tale obbligo non sussiste nel caso in cui un componente dell'organo di controllo di cui all'articolo 21 del presente Statuto, sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

Titolo IV - I Soci

Art.13 Adesione all'Associazione

Chiunque può aderire all'Associazione, divenendone Socio, purché ne condivida i principi e le finalità.

Il Socio è un soggetto che aderisce liberamente alle finalità dell'Associazione, accettando le regole del presente Statuto, dello statuto della Rete Associativa cui l'Associazione aderisce e allo Statuto della FITAB APS condividendone le attività e i progetti e contribuendo a realizzare gli scopi che l'Associazione si prefigge.

Per aderire all'Associazione si deve:

- farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo, indicando nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, recapito telefonico ed eventuale indirizzo e-mail;
- dichiarare di attenersi al presente Statuto e alle deliberazioni degli organi sociali;
- prestare o negare il consenso al trattamento dei propri dati personali ai sensi del vigente regolamento europeo al riguardo.

Nel caso di minori, la domanda è presentata da chi ne esercita la potestà genitoriale.

Il Consiglio Direttivo può delegare il suo Presidente a formalizzarne l'ammissione, che dà diritto al rilascio immediato della tessera sociale purché siano contestualmente versate le quote sociali prescritte.

La tessera ha valore annuale.

Il numero degli iscritti all'Associazione è illimitato.

I Soci rinnovano il vincolo associativo tramite il rinnovo del tesseramento.

I Soci, con la domanda di iscrizione, eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la sede dell'Associazione.

Nel caso di rigetto della domanda, le motivazioni devono essere comunicate all'interessato entro sessanta giorni. L'interessato può, nei successivi sessanta giorni, chiedere che sull'istanza di rigetto si pronunci l'Assemblea, che delibererà sulla richiesta.

La quota sociale corrisposta dal socio rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'associazione, non costituisce in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, non è trasmissibile né rivalutabile neanche in caso di morte.

Lo status di Socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal presente Statuto. Non sono ammesse partecipazioni temporanee, né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa.

Tutti i Soci maggiorenni in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di votare nelle assemblee, di eleggere gli organi sociali e di esservi eletti.

I soci minori sono rappresentati in assemblea da chi ne esercita la potestà genitoriale, ed hanno diritto esclusivamente all'elettorato attivo.

Art. 14 Diritti dei soci

I Soci hanno diritto:

- a concorrere all'elaborazione del programma dell'Associazione, nonché a partecipare alle attività e alle manifestazioni da essa promosse e alla vita associativa in genere, previo l'adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;
- ad usufruire di tutti i servizi posti a disposizione dall'Associazione;
- a partecipare alle assemblee;
- ad approvare e modificare lo Statuto e i regolamenti;
- ad approvare i bilanci;
- ad eleggere gli organi sociali e farsi eleggere negli stessi.

E' garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo. Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo tutti gli Associati in regola con il tesseramento e con il versamento delle quote associative.

Gli Associati minorenni acquisiscono il diritto di voto al raggiungimento della maggiore età. Sino ad allora sono rappresentati nei rapporti sociali da chi ne esercita la potestà genitoriale.

Art. 15 Doveri dei soci

I Soci sono tenuti:

- a sostenere le finalità dell'Associazione;
- all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi associativi;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità associative;
- a versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti, comprese le eventuali quote straordinarie, e gli eventuali corrispettivi specifici per la partecipazione alle attività di interesse generale richiesti dall'Associazione;
- ad adempiere, nei termini previsti, alle obbligazioni assunte nei confronti dell'Associazione e/o derivanti dall'attività svolta;
- a rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne all'operato degli organi sociali dell'Associazione e/o della FITAB APS e/o della rete Associativa cui l'Associazione aderisce.

Art. 16 Cessazione del tesseramento

I Soci cessano di essere tesserati per l'Associazione:

- per dimissioni;
- per morosità;
- per scioglimento volontario dell'Associazione;
- per decesso;
- per revoca della tessera sociale a seguito della perdita dei requisiti richiesti dallo Statuto;
- per sospensione, espulsione o radiazione a seguito di sanzione comminata dagli organi sociali dell'associazione e/o della FITAB APS e/o della rete associativa cui l'associazione

aderisce in conseguenza di gravi infrazioni alle norme dell'Associazione.
Competenti alla revoca della tessera sociale, alla radiazione, sospensione o espulsione dei Soci sono il Consiglio Direttivo dell'Associazione e gli organi disciplinari della rete associativa cui l'Associazione aderisce.
Contro tali deliberazioni il Socio può ricorrere, entro 60 giorni dalla data in cui il provvedimento gli è stato comunicato, chiedendo di pronunciarsi in merito al suo ricorso o all'Assemblea Sociale o agli organi disciplinari della rete associativa cui l'associazione aderisce, secondo le modalità previste dallo statuto della stessa.
In caso di recesso, decadenza, revoca, esclusione o decesso, i Soci o i loro eredi non hanno diritto di chiedere la divisione del fondo comune né pretendere la restituzione della quota o del contributo versato.

Titolo V - Organi dell'Associazione

Art. 17 Organi Sociali

Sono Organi dell'Associazione:

- L'Assemblea Sociale;
- Il Presidente
- Il Consiglio Direttivo;
- l'Organo di controllo amministrativo qualora costituito (l'organo è facoltativo)

Art. 18 L'Assemblea Sociale

E' l'organo sovrano dell'Associazione e determina l'applicazione degli indirizzi generali di carattere politico e programmatico.

E' composta dai Soci in regola con il tesseramento e il versamento delle quote sociali alla data della sua convocazione.

E' convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione.

Le convocazioni, diramate col mezzo ritenuto più idoneo alla diffusione compreso l'ausilio di comunicazioni con sistemi elettronici, devono riportare l'ordine del giorno, la data e il luogo di svolgimento e devono essere rese note con un preavviso di almeno 7 giorni dalla data di svolgimento.

In via ordinaria si riunisce una volta l'anno, entro il giorno 30 del quarto mese successivo alla chiusura di ogni esercizio sociale.

In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente almeno un terzo dei Soci aventi diritto al voto, o quando lo richieda la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo o il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione dell'assemblea entro i 15 giorni dalla richiesta e alla effettuazione entro i successivi 15 giorni.

L'Assemblea ordinaria:

- approva entro 4 mesi dalla chiusura di ogni esercizio sociale, il bilancio di esercizio dell'anno sociale precedente, ai sensi dell'articolo 7 del presente Statuto;
- approva, quando previsto, negli stessi termini, il bilancio sociale;
- delibera sulle altre materie eventualmente all'ordine del giorno

Sia in via ordinaria che straordinaria:

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;
- approva e modifica i regolamenti, compreso quello dei lavori assembleari;
- elegge e revoca i componenti gli organi sociali e ne delibera i compensi;

- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, e ne delibera l'eventuale compenso;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sui ricorsi dei Soci in merito al mancato accoglimento della domanda di adesione o ai provvedimenti di radiazione, sospensione, espulsione;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza

In via straordinaria, delibera sulle materie per cui è stata convocata.

In tutte le assemblee, per la validità delle riunioni, in prima convocazione è sempre necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti; in seconda convocazione, che può tenersi anche due ore dopo la prima, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, conformemente alle disposizioni del Codice Civile.

I Soci possono farsi rappresentare nelle riunioni da un altro Socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

In tutte le assemblee, ogni Socio ha diritto a un voto e può essere titolare di un'altra delega oltre alla sua.

Le delibere sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea sociale.

Per le modifiche da apportare allo statuto è indispensabile, in prima e seconda convocazione, il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti.

Per eleggere i candidati alle diverse cariche sociali, si vota sempre a scrutinio segreto, con la possibilità di poter ricorrere all'ausilio di strumenti elettronici. Le altre votazioni possono essere effettuate per alzata di mano con controprova o per appello nominale.

Non possono partecipare alle assemblee, né votare nelle stesse, i soggetti non in regola con il pagamento delle quote sociali o che abbiano subito provvedimenti di sospensione in corso di esecuzione.

Art. 19 Il Consiglio Direttivo

E' eletto dall'Assemblea Sociale.

E' composto da un minimo di 3 membri compreso il Presidente.

I suoi componenti, che devono essere Soci dell'Associazione, durano in carica 4 anni e comunque fino all'Assemblea Ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali e all'approvazione del bilancio di esercizio, e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato:

- quando l'assemblea sociale non approva il bilancio d'esercizio
- quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno di 3 unità.

Esso ha i seguenti ruoli, compiti e poteri:

- mantiene rapporti con le Istituzioni del territorio;
- elabora progetti finalizzati a svolgere le finalità statutarie;
- attua gli indirizzi dell'Assemblea Sociale;
- assegna gli incarichi di lavoro;
- approva i programmi di Attività;
- approva gli atti di ogni genere inerenti alla attività sociale;
- coadiuva il Presidente nella predisposizione dei bilanci da presentare all'Assemblea per l'approvazione;

- elabora i regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 5 del presente statuto nella relazione al bilancio;
- elegge al suo interno, su proposta del suo Presidente, uno o più Vice Presidenti. In caso di più Vice Presidenti, ad uno di essi è conferita la qualifica di Vicario;
- delibera circa l'ammissione dei soci, con la possibilità di delegare in merito il Presidente dell'associazione, nonché la sospensione, l'espulsione e la radiazione degli stessi.

Il Consiglio Direttivo è insediato dal Presidente dell'Associazione, che lo presiede, entro 15 giorni dalla sua elezione.

In via ordinaria, si riunisce di norma almeno due volte all'anno.

In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente, la maggioranza dei Soci aventi diritto al voto, o un terzo dei membri del Consiglio Direttivo, o il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione entro 15 giorni dalla richiesta e alla effettuazione entro i successivi 15 giorni.

Sia in via ordinaria che straordinaria, è convocato dal suo Presidente.

Per la validità delle sue riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti.

Il Consiglio Direttivo delibera sulle questioni all'ordine del giorno.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del Consiglio Direttivo è generale.

Al conflitto di interessi dei membri del Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2475 -ter del codice civile.

Qualora per qualsiasi motivo, vengano a cessare uno o più Consiglieri, a condizione che rimangano in carica almeno tre consiglieri eletti, il Consiglio Direttivo provvede a sostituire tempestivamente i componenti mancanti, cooptando, con votazione palese ed a maggioranza, gli altri componenti, in lista e non eletti, secondo l'ordine delle preferenze risultanti dalle votazioni espresse dalla Assemblea degli associati in costanza della elezione del Direttivo in carica, ferma restando la ratifica dei consiglieri cooptati alla prima riunione utile da parte dell'Assemblea.

Art. 20 Il Presidente

E' eletto dall'Assemblea Sociale tra i Soci dell'Associazione che abbiano maturato un'anzianità di almeno 6 mesi (fatta eccezione per le prime nomine).

Dura in carica 4 anni e comunque fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali, ed è rieleggibile.

Il Presidente decade prima della fine del mandato quando l'Assemblea sociale non approva il bilancio d'esercizio.

Il Presidente:

- ha la rappresentanza legale dell'Associazione e, nei confronti dei terzi, esercita i poteri di firma e di ordinaria amministrazione;
- su specifica delega del Consiglio Direttivo, esercita i poteri di straordinaria amministrazione;
- propone al Consiglio Direttivo la nomina di uno o più Vice Presidenti;
- predispose per l'Assemblea sociale il bilancio di esercizio e le relazioni relative.
- esercita tutti i poteri, i ruoli e le funzioni che lo Statuto o la legge non attribuiscono ad altri organi sociali.

In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente vicario, che ne assume tutti i poteri.

Art. 21 L'Organo di Controllo (se istituito)

Nei casi previsti dalla normativa vigente, l'Assemblea dei Soci deve nominare un organo di controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

Devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Le delibere adottate dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo.

Titolo VI Disposizioni varie e finali

Art. 22 Iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore

L'Associazione si iscrive nel Registro Unico del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del Decreto Legislativo 117/2017 e successive modificazioni, tramite il proprio legale rappresentante o la rete associativa cui aderisce, fornendo le informazioni di cui all'articolo 48 dello stesso decreto nonché la propria natura di ente non commerciale per le finalità di cui all'articolo 83 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni.

Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Una volta iscritta, l'Associazione indica obbligatoriamente negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell'iscrizione.

Nelle more dell'istituzione del Registro Unico, si iscrive ai registri esistenti.

Art. 23 Rimandi al codice civile e alla normativa di settore

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applica quanto disposto dal decreto 117/2017 e successive modificazioni e, in quanto compatibili, si applicano le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, nonché la normativa specifica di settore.

Per quanto non è riconducibile al decreto 117/2017 e successive modificazioni, al codice civile, alle relative disposizioni di attuazione e alla normativa specifica di settore, decide l'Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti.

Art. 24 Scioglimento dell'Associazione

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre, secondo le disposizioni dell'art. 21 del Codice Civile, il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre Associazioni di Promozione Sociale iscritte nel registro Unico del Terzo Settore o alla rete associativa cui si aderisce.

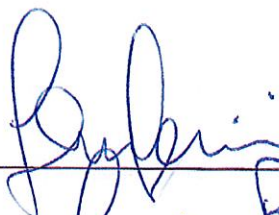
A tal fine l'Assemblea nominerà un Collegio dei Liquidatori.

Il quorum necessario per la sua nomina è lo stesso necessario per la validità dell'Assemblea.

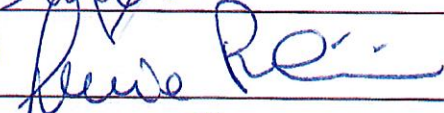
Norma transitoria.

Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore sono operativi dal momento della sua istituzione.

il Presidente Gilberto Ferrini



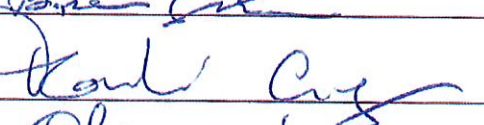
la Vice Presidente Lucia Polverini



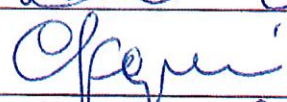
il Vice Presidente Giuliano Bonciani



la Segretaria Cinzia Mondani



la Consigliera Giulietta Fognani



la Consigliera Maria Teresa Vignali

